LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LEGGI NAZIONALI E
REGIONALI
(Regione Lombardia)
IN MATERIA DI
IMPIANTI TERMICI

NORMATIVA STATALE e REGIONALE

- L. 10/91 → Rendimento energetico
- D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 311/06 → Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
- D.Lgs. 152/06 → Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
- D.M. 37/08 → Sicurezza impianti termici

NORMATIVA STATALE e REGIONALE

COMPETENZE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

PROVINCE:

• Controllo del rendimento energetico e manutenzione di tutti gli impianti termici.

•Autorizzazioni all'emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti non di civile abitazione.

SOGLIE – D.Lgs. 152/06 -

1. Pn ≥ 1 MW se alimentati a biomasse, gasolio, biodiesel;
2. Pn ≥ 0,3 MW se alimentati ad olio combustibile;
3. Pn ≥ 3 MW se alimentati a metano o GPL.

COMUNI:

• Controllo delle emissioni di impianti termici civili di ogni potenzialità.

• Autorizzazioni all'emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti di civile abitazione.

• Controlli sulla sicurezza e corretta installazione degli impianti.

NORMATIVA
STATALE e REGIONALE

Definizione

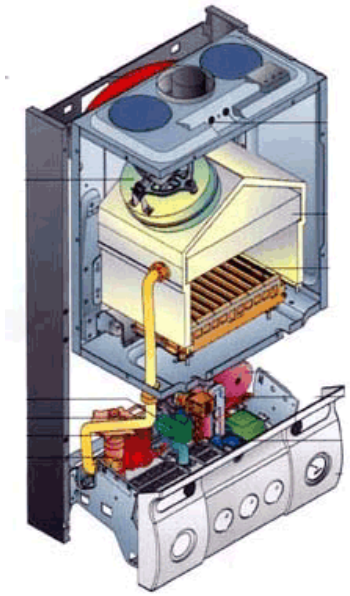

IMPIANTO TERMICO: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

NORMATIVA STATALE e REGIONALE

SCHEDA 1	Edifici adibiti a:
	E. 1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
	E. 1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
	E. 1 (3) albergo, pensione ed attività similiari.
	Fanno riferimento a questa scheda le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, che sono inserite in edifici classificati nella categoria E (1) del d.p.r. 412/1993. (**)
SCHEDA 2	Edifici adibiti a:
	E. 2 Uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
	E. 4 (2) Mostre, musei e biblioteche;
	E. 7 Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
SCHEDA 3	Edifici adibiti a:
	E. 4 (1) Cinema, teatri e sale di riunione per congressi;
	E. 4(3) Sale da ballo;
	E. 4(3) Bar e ristoranti.
SCHEDA 4	Edifici adibiti a:
	E. 6 (1) Piscine, saune e assimilabili;
	E. 6 (2) Palestre e assimilabili;
	E. 6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive.
SCHEDA 5	Edifici adibiti a:
	E. 3 Ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pub
	E. 5 Attività commerciali e assimilabili quali: negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati e esposizioni.
SCHEDA 6	E. 4 (2) Edifici adibiti a luoghi di culto.

Quadro di sintesi delle tipologie di edificio considerate

Schede “N”

Edifici nuovi:

Costruzione e ristrutturazioni

Schede “E”

Edifici esistenti:
Manutenzioni ordinarie
Straordinarie e
ristrutturazioni di impianti termici

Nella presentazione odierna si prende in considerazione solo la SCHEDA 1

GENERATORI DI CALORE

I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. **Eventuali deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente.**

NORMATIVA
STATALE e REGIONALE

EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

•Gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 **devono essere** dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.

•Devono essere installati impianti solari termici integrati o parzialmente integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 % del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio.

EDIFICI ESISTENTI

- Negli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti autonomi.

- In caso di nuova installazione di impianto termico in edifico esistente o di ristrutturazione dell'impianto termico, devono essere installati impianti solari termici integrati o parzialmente integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 % del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio.

OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

- All'atto dell'installazione:

1. Rilascio della Dichiarazione di Conformità
2. Rilascio e compilazione del Libretto d'impianto o di centrale (scheda identificativa dell'impianto)
3. Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo tecnico
4. Prova del Rendimento di combustione
5. Nomina del Terzo Responsabile
6. Trasmissione dell'Allegato IX
7. Autorizzazione all'emissione in atmosfera di impianti termici civili

D.M. 37/08

1. Dichiarazione di conformità

Devono essere rilasciate 3 copie:

- 1 da dare al committente;
- 1 per il proprio archivio;
- 1 da trasmettere allo sportello unico del Comune nel caso si sia già in possesso del certificato da agibilità; in caso contrario questa copia deve essere data allo stesso committente allo scopo di richiedere tale certificato.

OBBLIGHI

DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

D.M. 37/08

1. **Dichiarazione di Conformità** –sanzioni-

Sanzioni irrogate dalle C.C.I.A.A:

- da 100 a 1000 Euro per mancato rilascio della Dichiarazione di Conformità

- per più di 3 violazioni o per particolari gravità sono possibili sospensioni temporanee dall'iscrizione al registro delle imprese

OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

D.M. 17/3/2003

2. Compilazione del Libretto d'impianto o di centrale

1. Fac simile di cui agli Allegati I e II del D.M. 17/3/2003

2. Alcune parti del libretto d'impianto e di centrale devono essere compilate dal manutentore.

3. La *Scheda identificativa* dell'impianto firmata dal responsabile dell'impianto deve essere trasmessa alla Provincia.

OBBLIGHI

DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

D.Lgs. 192/05

3. Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo tecnico

Devono essere conformi all'Allegato F e all'Allegato G del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

La ditta installatrice all'atto della prima messa in servizio dell'impianto deve effettuare la misurazione del rendimento di combustione (rif. DPR 551/99).

OBBLIGHI

DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

D.Lgs. 192/05

4. Prova del Rendimento di combustione

Secondo la Norma UNI 10389 la misura del rendimento di combustione:

- va ripetuta 3 volte;

- il valore del rendimento di combustione è quello risultante dalla media delle 3 misure;

- occorre tenere presente che tale valore ha un'incertezza pari a più o meno di 2 punti percentuali.

OBBLIGHI

DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

D.Lgs. 192/05

4. Prova del Rendimento di combustione

Nell'ambito della attività finalizzate ai controlli di efficienza energetica dei generatori di calore, a partire dal 01/01/2011 deve essere anche rilevato, in condizioni di potenza nominale, il valore delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), espresso in ppm e riferito a gas secco e ad una concentrazione volumetrica di ossigeno pari al 3%.

OBBLIGHI

DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

DPR 551/99

5. Nomina o revoca Terzo Responsabile

- ✓ In **nessun** caso vi è l'obbligo di nominare un terzo responsabile.
- ✓ Tutti i contratti di assunzione di responsabilità **devono** essere redatti in forma scritta.
- ✓ Il terzo responsabile comunica entro 60 giorni la propria nomina alla Provincia e comunica nell'immediato eventuali revoche o dimissioni dall'incarico o variazioni sostanziali sull'impianto.

OBBLIGHI

DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

D.Lgs. 152/06

6. Trasmissione Allegato IX

In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 35 kW, deve essere trasmessa **all'autorità competente**, nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed è messa da costui a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

Autorità competente: i Comuni per impianti termici che riscaldano edifici adibiti a civile abitazione, la Provincia per impianti termici che riscaldano edifici industriali, del terziario, pubblici ecc…

OBBLIGHI

DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

7. Autorizzazione all'emissione in atmosfera di impianti termici civili

D.Lgs. 152/06

Tutti gli impianti termici civili che hanno potenzialità maggiore o uguale alle seguenti soglie

1. Impianti civili di Pn >= 1 MW se alimentati a biomasse, gasolio, biodiesel;
2. Impianti civili di Pn >= 0,3 MW se alimentati ad olio combustibile;
3. Impianti civili di Pn >= 3 MW se alimentati a metano, GPL carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite.

a prescindere dalla data d'installazione, sono disciplinati dal Titolo I del decreto D.Lgs. 152/06. **Per tali impianti è necessaria l'autorizzazione all'emissione in atmosfera.**

Competenze: i Comuni per impianti termici che riscaldano edifici adibiti a civile abitazione, Provincia per impianti termici che riscaldano edifici industriali, del terziario, pubblici ecc…

Vietato l'utilizzo del carbone in impianti civili di potenzialità inferiore a 3 MW.

Vietato l'utilizzo di olio combustibile in impianti di Pn inferiore a 300 kW.

OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

- All'atto della manutenzione

- Periodicità della manutenzione
- Compilazione rapporto di controllo F, G
- Compilazione del libretto d'impianto o di centrale

MODELLO G (conforme All. G, D.Lgs. 311/06)

CODICE IMPIANTO | | | | | | | | | | | | |

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO DELL'IMPIANTO TERMICO (Pn < 35 kW) INSTALLATO NELL'IMMOBILE SITO IN:

Comune ..... Via ..... n. ..... Piano ..... Interno .....

di proprietà di *(nome, cognome e indirizzo)*: .....

Occupante *(nome, cognome o ragione sociale)*: .....

DATI DI TARGA DELL'APPARECCHIO: Costruttore ..... Modello .....

Matr. ..... Anno ..... Marcatura di efficienza energetica: ★ ❑ ★★ ❑ ★★★ ❑ ★★★★ ❑

Riscaldamento ❑ ACS ❑ Pn foc. (kW) ..... Pn ut. (kW) ..... Tipo: B ❑ C ❑ Tiraggio: naturale ❑ forzato ❑

Combustibile: Gas di rete ❑ GPL. ❑ Gasolio ❑ Altro ..... Locale di installazione .....

DATA DI INSTALLAZIONE: |__|__|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| **DATA DEL CONTROLLO:** |__|__|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

1. DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO (N.C. = Non Controllabile)	SI	NO	N.C.
Dichiarazione di conformità dell'impianto	❑	❑	
Libretto d'impianto	❑	❑	
Libretto d'uso e manutenzione	❑	❑	
2. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE (nel caso di installazione all'esterno barrare solo la scritta ES)			
Idoneità del locale d'installazione	❑	❑	ES
Adeguate dimensioni aperture ventilazione	❑	❑	❑
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni	❑	❑	❑
3. ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO			
Pendenza corretta	❑	❑	❑
Sezioni corrette	❑	❑	❑
Curve corrette	❑	❑	❑
Lunghezza corretta	❑	❑	❑
Buono stato di conservazione	❑	❑	❑
4. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE			
Scarico in camino singolo	❑	❑	❑
Scarico in canna fumaria collettiva ramificata	❑	❑	❑
Scarico a parete	❑	❑	❑
Per apparecchio a tiraggio naturale:			
non esistono riflussi dei fumi nel locale	❑	❑	❑
Per apparecchi a tiraggio forzato:			
assenza di perdite dai condotti di scarico	❑	❑	❑

5. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO	SI	NO	N.C.
Ugelli del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste) puliti	❑	❑	❑
Dispositivo rompitiraggio-antivento privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione	❑	❑	❑
Scambiatore lato fumi pulito	❑	❑	❑
Accensione e funzionamento regolari	❑	❑	❑
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente	❑	❑	❑
Assenza di perdite e ossidazioni dal/sul raccordi	❑	❑	❑
Valvola di sicurezza contro la sovrapressione a scarico libero	❑	❑	❑
Vaso di espansione carico	❑	❑	❑
Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	❑	❑	❑
Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione	❑	❑	❑
Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento	❑	❑	❑
Guarnizione di accoppiamento al generatore integra	❑	❑	❑
6. CONTROLLO DELL'IMPIANTO (P = positivo N = negativo NA = non applicabile)	P	N	N.A.
Controllo assenza fughe di gas	❑	❑	❑
Verifica visiva coibentazioni	❑	❑	❑
Verifica efficienza evacuazione fumi	❑	❑	❑

7. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E ANALISI FUMI (Effettuato ❑ Non effettuato ❑)

Temp. Fumi (°C)	Temp. amb. (°C)	O_2 (%)	CO_2 (%)	Bacharach (n°)	CO (ppm)	Rend.to Combustione (%)	Tiraggio (Pa)

OSSERVAZIONI: .....

RACCOMANDAZIONI: *(in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione)* .....

.....

PRESCRIZIONI: *(in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione)* .....

.....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

AI FINI DELLA SICUREZZA L'IMPIANTO PUO' FUNZIONARE: SI ❑ NO ❑

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

IL TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO: Nome e Cognome ..... Ragione Sociale ..... Indirizzo ..... Iscr. CCIAA .....

Orario di arrivo presso l'impianto: ..... Orario di partenza dall'impianto: .....

Timbro e firma dell'operatore: .....

Firma per presa visione del responsabile d'impianto: .....

APPLICARE IL BOLLINO VERDE SUL RETRO, IN ALTO A DESTRA

COPIA PER L'UTENTE

OBBLIGHI

DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

PERIODICITA' DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Fatte salve prescrizioni più severe rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto, o in assenza di queste secondo quanto previsto dalle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante oppure dalle norme UNI e CEI applicate allo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, le operazioni di manutenzione ordinaria e verifica del rendimento energetico devono essere eseguite almeno con le seguenti scadenze temporali:

<table>
<tr><th rowspan="2">Potenzialità</th><th colspan="2">Tipo combustibile</th></tr>
<tr><th>Metano / GPL</th><th>Liquido / Solido</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Pn< 35 kW</td><td>ogni due anni se impianto installato da più di otto anni</td><td rowspan="4">ogni anno</td></tr>
<tr><td>ogni due anni generatori di tipo B se installati in locali abitati</td></tr>
<tr><td>ogni 4 anni per tutti gli altri impianti</td></tr>
<tr><td>Pn >= 35 kW</td><td>ogni anno</td></tr>
</table>

Per impianti di Pn >= 350 kW, è prevista una seconda verifica del rendimento energetico da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

OBBLIGHI

DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

Compilazione rapporto di controllo G, F

Modello G per impianti minori di 35 KW
Modello F per impianti maggiori di 35 KW

Utilizzare modelli conformi a D. Lgs. 192/2005

Riportare sempre: il codice impianto

la data di installazione

il fluido termovettore

la data del controllo

il valore del rendimento misurato

eventuali raccomandazioni e prescrizioni.

OBBLIGHI

DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

Gestione anomalie riscontrate

I **generatori di calore** per i quali siano stati rilevati, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, **valori inferiori ai limiti fissati** dall'Allegato I della DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008, se il rendimento di combustione non risulta riconducibile a valori eguali o superiori a quelli fissati dalla DGR n. 35-9702, mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro trecento giorni solari a partire dal controllo. Il cittadino può, comunque, richiedere a sue spese un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente. In questo caso la scadenza dei trecento giorni è sospesa fino al conseguimento dei risultati dell'ispezione.

Nel caso in cui si evidenzino anomalie rispetto alla legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti termici, la Provincia provvede a darne comunicazione agli enti competenti (Comune, Vigili del Fuoco, ASL, ISPESL) al fine di adottare i necessari provvedimenti.

Obbligo del patentino

MODALITA' D'ISPEZIONE

Il conduttore di impianti termici è una figura regolamentata per legge che deve obbligatoriamente possedere il "Patentino" per poter svolgere le attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW, applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.

La Provincia di Milano ai sensi della L.R. 26/2003 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha il compito di rilasciare l'abilitazione alla conduzione di impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione.

Aggiornamento delle disposizioni regionali per l'esercizio , il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

RegioneLombardia
LA GIUNTA

DELIBERA N° X/1118
DEL 20/12/2013

Questo atto sostituisce la precedente DGR n. IX/2601/2011 e recepisce a livello regionale quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013.

Descrizione di alcuni punti trattati nella delibera

Targatura degli impianti termici

Requisiti degli impianti termici

La figura dell'installatore

termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore

La figura del Terzo Responsabile

DELIBERA N° X/1118 DEL 20/12/2013

Targatura degli impianti termici

La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. La distribuzione della targa dell'impianto agli utenti finali avviene tramite gli operatori del settore, in fase di installazione o manutenzione dell'impianto, a decorrere dall'1 agosto 2014.

L'apposizione della targa sull'impianto avviene una sola volta all'atto dell'installazione o della prima manutenzione utile ed il codice univoco deve essere riportato sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto o su quelli del rapporto di controllo tecnico da trasmettere al CURIT.

Il codice della targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nel caso di semplice sostituzione del generatore, il codice impianto non varia. Nel caso di ristrutturazione l'impianto deve essere targato con un nuovo codice che sostituisce il precedente.

Il codice deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposito campo presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'Autorità competente tramite il CURIT; l'assenza dello stesso rende impossibile l'informatizzazione dello stesso al sistema del ***CURIT.*** *La Targa degli impianti centralizzati deve essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta all'esterno della centrale termica in corrispondenza dell'ingresso. Per tale operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i Terzi responsabili e gli Amministratori di condominio.*

Con successivi provvedimenti dirigenziali verranno indicate le modalità per la generazione e la distribuzione agli utenti finali delle targhe.

Nel caso di impianti composti da più generatori, la targa dell'impianto è unica; laddove i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale che coincide con quello alimentato da combustibile fossile, seguendo il seguente ordine di priorità: gas metano, GPL, gasolio.

Requisiti degli impianti termici

DELIBERA N° X/1118 DEL 20/12/2013

Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

❖*libretto di impianto conforme ai modelli previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui al D.P.R. 74/2013. In attesa dei quali sono tenuti validi i libretti attualmente in uso individuati dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60, i quali dovranno essere conservati fino alla durata in esercizio dell'impianto;*

❖*libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;*

❖*libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;*

❖*autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;*

❖*dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;*

❖*i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria*

❖*targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente punto.*

L'INSTALLATORE DI APPARECCHIATURE DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE

I soggetti idonei all'installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione sono gli installatori di cui al comma 1, punto 9 del presente dispositivo. L'installatore dovrà farsi carico anche della registrazione al CURIT dell'apposita scheda di comunicazione che verrà approvata con provvedimento dirigenziale. La registrazione dovrà avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per la scheda identificativa dell'impianto e l'inosservanza di tali obblighi espone l'installatore alla sanzione prevista all'punto 23 comma 5 lettera b) del presente dispositivo.

DELIBERA N° X/1118 DEL 20/12/2013

TERMOREGOLAZIONE AUTONOMA E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Con l'art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. 24/2006 è stato resa obbligatoria l'installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore in tutti gli impianti centralizzati, anche se già esistenti. L'attuazione della suddetta norma è avvenuta con la DGR 2601/2011. La scadenza dell'obbligo di dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli
impianti termici di potenza superiore a 350 kW, alimentati a gas naturale ed installati prima del 1/8/1997 è stata posticipata rispetto alla tabella di cui sopra al 1/8/2013, come indicato dalla D.G.R. 3855/2012. ***L'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE È PREVISTO AL 1/8/2014****, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 3522/2012, per le seguenti categorie di impianti: impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1 agosto 1997; impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1° agosto 1997;*
impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario.

In base a quanto previsto dalla D.G.R. 3522/2012, le Autorità competenti hanno la facoltà di definire:
le caratteristiche di potenza e di vetustà degli impianti termici, anche in deroga a quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente punto, sulla base delle quali applicare le scadenze previste dalla L.R. 24/2006;
la valutazione di ulteriori condizioni che possono giustificare l'allineamento di tutte le scadenze al 1° agosto 2014, in relazione alla concentrazione media annuale degli inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile utilizzato, all'effettiva disponibilità di fornitura dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività.
Le Autorità competenti che si avvalgono della possibilità di modulare le scadenze diversamente da quanto previsto a livello regionale, sono tenute a comunicarle a Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per le opportune comunicazioni agli utenti, che avverranno attraverso i propri portali internet.

DELIBERA N° X/1118 DEL 20/12/2013

"Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico"

E' la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il Terzo responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

Il Terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) dell'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

Grazie per l'attenzione

Gianfilippo Macchi

Auditor ISO 9000 e consulente del settore macchine e impianti termici

www.gianfilippomacchi.it

gianfilippo.macchi@tin.it

Cell. 3386970346